

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

53° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 5 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente ELIA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna» (197), d'iniziativa della senatrice Marinucci Mariani e di altri senatori

«Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo» (267), d'iniziativa della senatrice Ceccatelli e di altri senatori

«Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri»

(348), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altri senatori

«Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400» (2161), d'iniziativa dei deputati Capiello ed altri; Turco ed altri; Mazzuconi ed altri; Anselmi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* ... Pag. 2, 3, 4 e *passim*

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno* 4

TEDESCO TATÒ (PCI) 3, 4

I lavori iniziano alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

- «**Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna**» (197), d'iniziativa della senatrice Marinucci Mariani e di altri senatori
- «**Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo**» (267), d'iniziativa della senatrice Ceccatelli e di altri senatori
- «**Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri**» (348), d'iniziativa della senatrice Salvato e di altri senatori
- «**Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400**» (2161), d'iniziativa dei deputati Cappiello ed altri; Turco ed altri; Mazzuconi ed altri; Anselmi ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione di una Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna», d'iniziativa dei senatori Marinucci Mariani, Manieri e Bono Parrino. Sullo stesso argomento sono iscritti all'ordine del giorno anche i seguenti disegni di legge: «Istituzione della Commissione nazionale per le pari opportunità tra la donna e l'uomo», d'iniziativa dei senatori Ceccatelli, Mancino, Jervolino Russo, Aliverti, Coviello, Salerno, Angeloni e Manzini; «Istituzione di una Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna in campo economico, sociale e culturale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri», d'iniziativa dei senatori Salvato, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Maffioletti, Nespolo, Zuffa e Iannone; «Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400» d'iniziativa dei deputati Cappiello, Labriola, Fincato, Breda, Boniver, Artioli, Andò, Buffoni, Cardetti e Mastrantuono; Turco, Bianchi Beretta, Balbo, Barbieri, Calvanese, Albertini, Angeloni, Bernasconi, Bernocco Garzanti, Becchi, Beebe Tarantelli, Bertone, Bevilacqua, Bonfatti Paini, Boselli, Capecchi, Diaz, Ceci Bonifazi, Colombini, Conti, Cordati Rosaia, Dignani Grimaldi, Di Prisco, Fagni, Fachin Schiavi, Filippini Giovanna, Finocchiaro Fidelbo, Francese, Gelli, Gramaglia, Levi Baldini, Lo Cascio Galante, Lodi Faustini Fustini, Lorenzetti, Mainardi Fava, Mammone, Masini, Migliasso, Minozzi, Montanari Fornari, Montecchi, Orlandi, Pedrazzi Cipolla, Pellegatti, Pinto, Romani, Sangiorgio, Sanna, Serafini Anna, Serra, Taddei, Umidi Sala e Strumendo; Mazzuconi, Anselmi, Fronza Crepez, Garavaglia, Nenna D'Antonio, Tealdi, Cavigliasso, Martini, Fumagalli Carulli e Costa Silvia; Anselmi, Mazzuconi, Nenna D'Antonio, Tealdi, Fronza Crepez, Cavigliasso, Fumagalli Carulli, Costa Silvia e Nucci Mauro, già approvato dalla Camera dei deputati.

Data l'identità della materia, propongo che i disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Riferirò io stesso alla Commissione sui disegni di legge.

Il provvedimento approvato dalla Camera dei deputati traduce in norme di legge una serie di atti istitutivi sul piano amministrativo della Commissione nazionale per l'uguaglianza fra uomo e donna, anche relativamente ad alcune innovazioni in quanto certe situazioni non erano state in precedenza del tutto chiarite. Non abbiamo ancora a disposizione il parere della Commissione bilancio sulla parte finanziaria, comunque è importante il fatto che il provvedimento recepisca in larga misura le regole contenute in tre disegni di legge presentati al Senato, il primo presentato dalla senatrice Marinucci Mariani e da altri senatori, il secondo dalla senatrice Ceccatelli ed altri, il terzo dalla senatrice Salvato ed altri.

La Commissione di cui si tratta per la verità già opera e tende alla promozione dell'uguaglianza e ad agevolare la realizzazione della parità dei diritti e delle opportunità tra uomo e donna, rimuovendo le discriminazioni e gli ostacoli di fatto esistenti e limitativi della parità stessa, in conformità con le direttive dell'articolo 3 della Costituzione.

Sono elencati i vari compiti di studio, di proposta, di svolgimento di indagine e, in sostanza, si canonizza ciò che la Commissione già fa. Si precisa anche la composizione della Commissione, con la previsione di rappresentanze delle Regioni designate dalla Commissione interregionale, oltre che di esperti della condizione femminile.

La Commissione ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dispone di una dotazione finanziaria triennale nell'ambito degli stanziamenti della Presidenza stessa. La Commissione si avvale di propri uffici o utilizzando personale distaccato dalle amministrazioni interessate.

Inoltre, è previsto, ove occorra, personale appositamente assunto, anche con contratti di diritto privato, con le stesse modalità già previste per la Presidenza del Consiglio dei ministri.

È poi stabilito che la Commissione organizzi il proprio funzionamento in piena autonomia con norme regolamentari da deliberare entro sei mesi dalla costituzione. La Commissione svolge la sua attività in regime di pubblicità.

La cosa più importante presente nel disegno di legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, oltre la previsione dei gruppi di lavoro e, ancor prima, la durata della composizione, riguarda la presidenza della Commissione la cui nomina viene effettuata tra i membri stessi dal Presidente del Consiglio. La Commissione poi designa nel proprio ambito a maggioranza un vicepresidente e una segretaria che, insieme al Presidente, costituiscono l'Ufficio di Presidenza.

Sui vari aspetti relativi alla spesa ci dovrebbe pervenire il parere della Commissione bilancio prima di poter votare il disegno di legge nel suo complesso. Si tratta comunque di un testo che dovrebbe trovare un generale consenso.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, la ringrazio per aver posto all'ordine del giorno questo provvedimento, il cui *iter* è agevolato dal fatto che il Presidente del Senato ha opportunamente deciso di assegnarlo alla nostra Commissione in sede deliberante.

A me sembra che il testo sia valido. Lei ne ha molto rapidamente e puntualmente riferito le caratteristiche fondamentali. Il provvedimento soddisfa in larga parte le ipotesi da cui eravamo partiti con un disegno di legge ripresentato anche in questa legislatura, ma che - voglio ricordarlo - per la terza volta viene da noi reiterato, essendo già stato presentato nelle due precedenti legislature. Si tratta di una rivendicazione antica, se è vero che a partire dal Governo presieduto dall'onorevole Craxi la Commissione per le pari opportunità venne istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Non abbiamo mai ritenuto che fosse fuori luogo dare certezza di legge all'esistenza di questo organismo e, soprattutto, certezze di modalità al suo funzionamento, ivi compresi i supporti di bilancio e di strutture amministrative necessarie.

Per altro, si tratta di una norma attuativa della legge n. 400 sul riordino della Presidenza del Consiglio, in cui per la prima volta nella nostra legislazione era fatta esplicita menzione della Commissione per le pari opportunità.

Penso quindi che non si possa non associarsi all'auspicio di una rapida definizione anche in questo ramo del Parlamento, sottolineando - come già ha fatto lei - l'innovazione importante di una rappresentanza a pieno titolo anche di esponenti designati dalle Regioni, che obiettivamente allarga lo spettro dell'attività della Commissione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RUFFINO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa all'auspicio di rapida approvazione e, del resto, aveva già espresso parere favorevole alla Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2161.

Ricordo che oggi non possiamo mettere in votazione l'ultimo articolo relativo alle disposizioni finanziarie in quanto siamo in attesa del parere della 5^a Commissione permanente.

Art. 1.

(Costituzione della Commissione)

1. Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'articolo 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine «la Commissione» - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei

confronti delle donne ed ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'articolo 3 della Costituzione.

2. La Commissione esprime la rappresentanza italiana nel Comitato consultivo per la parità di opportunità presso la Commissione delle Comunità europee, secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *m*).

3. La Commissione è la struttura di supporto della Presidenza del Consiglio dei ministri nelle relazioni con gli altri paesi per quanto riguarda le tematiche femminili.

È approvato.

Art. 2.

(Competenze della Commissione)

1. La Commissione fornisce al Presidente del Consiglio dei ministri il supporto necessario per l'espletamento dell'attività volta a realizzare la parità fra i sessi e ad assicurare pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Commissione cura lo studio e l'elaborazione delle modifiche necessarie a conformare la legislazione al fine dell'uguaglianza tra i sessi, suggerisce le iniziative necessarie per assicurare pari opportunità tra uomo e donna, assiste il Presidente del Consiglio dei ministri nel coordinamento delle amministrazioni statali e locali chiamate a realizzare iniziative e progetti, nazionali e locali, ispirati alle medesime finalità.

3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività degli organismi, anche internazionali, che si occupano dei problemi della parità:

a) formula proposte per il coordinamento delle politiche sociali, economiche e culturali, al fine di realizzare la parità di diritti e di opportunità fra uomo e donna;

b) formula proposte per il coordinamento delle iniziative riguardanti la parità, adottate dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici, nonchè per il coordinamento delle iniziative delle regioni e dei comuni, nel rispetto della loro autonomia;

c) promuove e svolge indagini, studi e ricerche sullo stato di attuazione della parità tra i sessi, anche in relazione alle norme costituzionali e di legge ordinaria, nonchè alle norme comunitarie ed internazionali;

d) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le eventuali iniziative da assumere nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso, per disciplinare normativamente la materia attinente all'uguaglianza tra i sessi ovvero per conformare l'ordinamento a tale principio;

e) fornisce all'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, elementi informativi, documentali e tecnici utili alla elaborazione degli schemi di atti normativi volti a realizzare la parità tra i sessi, nel quadro dell'attuazione del programma di Governo e della politica istituzionale dello stesso;

f) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai diversi settori legislativi, le incongruenze normative registrate con riferimento all'attuazione del principio della parità fra i sessi, suggerendo le modifiche ritenute opportune;

g) segnala al Presidente del Consiglio dei ministri le iniziative ritenute necessarie per conformare l'organizzazione della pubblica amministrazione alla parità dei sessi, ed in genere per realizzare l'effettiva parità nell'amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

h) indica in rapporti periodici al Presidente del Consiglio dei ministri lo stato di attuazione della parità tra i sessi nei vari settori di intervento, segnalando, per ciascuno di essi, le iniziative ritenute opportune;

i) promuove, cura e sollecita la realizzazione di iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale ed economica;

l) cura la raccolta e la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione della parità fra i sessi e la legislazione di particolare interesse per le donne, anche avvalendosi dei mezzi di comunicazione, di stampa e radiotelevisivi, nonché promuovendo il miglior utilizzo delle fonti sia pubbliche sia private;

m) ove venga richiesta una rappresentanza della Commissione, indica al Presidente del Consiglio dei ministri per la designazione i nominativi per la partecipazione in organismi internazionali, nazionali e locali riguardanti la parità dei sessi.

4. Le competenze della Commissione non riguardano la materia della parità tra i sessi nell'accesso al lavoro e sul lavoro.

È approvato.

Art. 3.

(Durata e composizione della Commissione)

1. La Commissione dura in carica tre anni ed è composta da ventinove donne, nominate dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, delle quali:

a) sette, prescelte nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne maggiormente rappresentativi sul piano nazionale;

b) undici, prescelte nell'ambito delle componenti femminili dei partiti politici;

c) tre, prescelte nell'ambito delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) quattro, prescelte nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile più rappresentative sul piano nazionale;

e) quattro, prescelte fra le donne che si siano distinte in attività scientifiche, letterarie e sociali.

È approvato.

Art. 4.

(Presidenza della Commissione)

1. La Presidente della Commissione è nominata tra i membri della stessa dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione designa nel proprio ambito, a maggioranza, una vicepresidente e una segretaria, che insieme alla Presidente costituiscono l'ufficio di presidenza.

2. Gli incarichi di vicepresidente e di segretaria della Commissione sono conferiti, sulla base delle designazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Alla Presidente spetta la rappresentanza della Commissione, il coordinamento dei lavori e la costante informazione al Presidente del Consiglio dei ministri circa le iniziative adottate.

È approvato.

Art. 5.

(Gruppi di lavoro)

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, la Commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, eventualmente con la partecipazione di esperti e consulenti nominati ai sensi dell'articolo 6.

2. Alle sedute dei gruppi di lavoro possono, altresì, partecipare, qualora la presidente del gruppo di lavoro ne faccia richiesta, consiglieri ed esperti già incaricati ai sensi dell'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché funzionari con qualifica dirigenziale di altre pubbliche amministrazioni.

È approvato.

Art. 6.

(Esperti e consulenti)

1. La Commissione si avvale di cinque esperti dei problemi attinenti alla parità tra i sessi, nonché di propri consulenti.

2. Gli incarichi agli esperti ed ai consulenti, scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione, secondo la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono conferiti su proposta dell'ufficio di presidenza della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Nel decreto di conferimento dell'incarico è determinato il compenso degli esperti e dei consulenti.

È approvato.

Art. 7.

(Segreteria della Commissione)

1. Per l'espletamento della propria attività la Commissione opera in collaborazione con i dipartimenti e con gli uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del quale è costituita apposita segreteria.

2. Alla segreteria è assegnato personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Alla istituzione della segreteria della Commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Presidente della Commissione. Il decreto istitutivo determina, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento della segreteria.

4. Il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio pone a disposizione della Commissione le strutture necessarie per il suo funzionamento.

È approvato.

Art. 8.

(Documentazione e relazioni)

1. La Commissione fornisce le opportune informazioni sulle iniziative assunte, curandone la diffusione.

2. La Commissione predispone annualmente una relazione per il Presidente del Consiglio dei ministri, contenente la specifica illustrazione delle attività svolte, con l'indicazione, altresì, delle singole spese sostenute e delle occorrenze finanziarie per l'anno successivo. La relazione può essere trasmessa dal Presidente del Consiglio dei ministri ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed al Presidente del Parlamento europeo.

È approvato.

Art. 9.

(Regolamento interno della Commissione)

1. La Commissione adotta a maggioranza qualificata dei suoi membri il proprio regolamento interno.

È approvato.

Art. 10.

(Termine per la costituzione della Commissione)

1. La Commissione è costituita entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

In attesa del parere della 5^a Commissione rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOCT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA